

DEKRA ITALIA

Procedura

Segnalazioni (Whistleblowing)

15.07.2026

Legal, Compliance, Data Protection & Insurance



Indice

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	DEFINIZIONI	3
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
5	MODALITÀ OPERATIVE	4
5.1	Canali interni di Segnalazione.....	4
5.2	Contenuto della Segnalazione	6
5.3	Ricezione delle Segnalazioni.....	7
5.4	Gestione del conflitto di interessi e assenza del gestore.....	8
5.5	Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione	9
5.6	Riservatezza e divieto di Ritorsione	10
5.7	Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione	11
5.8	Canale esterno ANAC e Divulgazione pubblica	12

1 SCOPO

La presente procedura intende definire le modalità operative e le relative responsabilità legate alla generazione, invio ed esame delle Segnalazioni di presunti illeciti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 c.d. "decreto whistleblowing", che ha attuato la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche relativamente ad eventuali violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società.

La presente procedura è stata aggiornata anche tenuto conto delle linee guida ANAC denominate "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione", approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a DEKRA Italia S.r.l. e alle sue società controllate, e ha ad oggetto il sistema di Segnalazioni adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i termini che seguono avranno il significato convenzionalmente attribuito nel presente paragrafo 3:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Canale di Segnalazione: ciascun canale individuato nella presente procedura al paragrafo 5.1. attraverso il quale veicolare le Segnalazioni ai sensi del paragrafo 5.

Funzione di Compliance Aziendale: la funzione, all'interno della Società, che si occupa di gestire le tematiche di compliance 231, anche a supporto dell'ODV. Tale funzione ha il compito di esaminare, assieme alle altre funzioni aziendali di volta in volta competenti, le Segnalazioni che abbiano ad oggetto Violazioni differenti dalle Violazioni degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2001 per le quali è sempre competente l'ODV.

Funzione di Compliance Region: la funzione, all'interno della region SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa) di cui è parte il Paese Italia, che si occupa di gestire le tematiche di compliance.

Gruppo: il gruppo DEKRA facente capo a DEKRA e.V.

ODV: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare la fondatezza delle Segnalazioni che abbiano ad oggetto Violazioni degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni interne o esterne della Società che siano, eventualmente, i primi destinatari della Segnalazione stessa).

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Se ricondotti alla predetta definizione, possono

costituire comportamenti ritorsivi, a titolo esemplificativo: il licenziamento, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio.

Società: DEKRA Italia S.r.l. e le sue controllate.

Segnalante: chiunque, dipendente della Società o Terzo, decida di effettuare una Segnalazione avente ad oggetto una Violazione di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalato: il soggetto al quale il Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: comunicazione, orale o scritta, anche in forma anonima, del Segnalante avente ad oggetto qualsiasi Violazione di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Terzi: soggetti in relazioni d'interesse con la Società (es. Business Partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori).

Violazioni: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società) e tutti i comportamenti, gli atti o le omissioni in violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 231/2001;
- Legge n. 179/2017 e s.m.i. in tema di whistleblowing;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. n. 24/2023 che ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1937;
- Codice Etico della Società;
- Codice di Condotta del Gruppo DEKRA;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 Canali interni di Segnalazione

Ai sensi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, la Società si è dotata di Canali di Segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Tali Canali di Segnalazione, alternativi tra loro, e aventi la stessa finalità ed efficacia sono di seguito riportati.

a) Segnalazione alla Funzione di Compliance Aziendale in forma scritta

La Segnalazione in forma scritta può essere effettuata:

- i. mediante un sistema informativo crittografato, tramite il Canale di Segnalazione centralizzato del Gruppo denominato “EQS Integrity Line” accessibile da parte del Segnalante 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in lingua italiana al link <https://www.dekra.it/it/segnalazioni/>, cliccando sulla voce “Invia una segnalazione”.

Si tratta di una piattaforma informatica messa a disposizione da DEKRA SE a beneficio di tutto il Gruppo per la comunicazione e la gestione delle Segnalazioni, disciplinata dalla procedura di Gruppo disponibile sul sito web di DEKRA SE al seguente link <https://www.dekra.com/en/compliance/>¹.

Tramite il presente Canale di Segnalazione, il Segnalante ha la possibilità di effettuare, anche in forma anonima, una Segnalazione che sarà automaticamente indirizzata alla Funzione di Compliance Aziendale. Pertanto, in relazione alla Società e alle rispettive controllate, la gestione della Segnalazione sarà di competenza della Funzione di Compliance Aziendale, la quale, una volta ricevuta la Segnalazione, procederà a processarla ai sensi di quanto disposto nei paragrafi che seguono. Si precisa che tale Canale di Segnalazione assicura una gestione autonoma delle Segnalazioni da parte della Funzione di Compliance Aziendale.

Si evidenzia, inoltre, che il Segnalante, mediante la piattaforma “EQS Integrity Line”, ha la facoltà di inoltrare la Segnalazione alla funzione Compliance di Gruppo, qualora ritenga che la stessa rivesta interesse a livello di Gruppo.

- ii. mediante il Modulo appositamente predisposto e allegato alla presente procedura, da inviare, anche in forma anonima, via mail all’indirizzo whistleblowing.italy@dekra.com o via posta ordinaria, sempre recante dicitura “documentazione riservata”, all’indirizzo della sede legale della Società di seguito riportata:

DEKRA ITALIA
All’attenzione della Funzione di Compliance Aziendale
Via Fratelli Gracchi n. 27
20092 – Cinisello Balsamo (MI)

b) Segnalazione alla Funzione di Compliance Aziendale in forma orale

La Società consente al Segnalante di effettuare le proprie Segnalazioni in forma orale. Le Segnalazioni in forma orale sono effettuate, in via alternativa, attraverso:

- linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ai recapiti della Funzione di Compliance Aziendale della Società;
- al numero 0289929050 che prevede una linea registrata anch’essa gestita dalla Funzione di Compliance Aziendale;

¹ Resta inteso che, con riferimento alla Società, in caso di eventuali conflitti tra la procedura di Gruppo disponibile sul sito di DEKRA SE e la presente procedura “Segnalazioni (Whistleblowing)”, prevarranno le disposizioni contenute nella presente procedura “Segnalazioni (Whistleblowing)”.

- su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con la Funzione di Compliance Aziendale.

In caso di Segnalazione effettuata tramite incontro, tramite linea telefonica non registrata o con un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la Segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto con successiva verifica, rettifica e conferma da parte del Segnalante con propria sottoscrizione.

c) Segnalazione all' ODV delle Violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Rimarrà ferma la possibilità di effettuare le Segnalazioni, riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società), anche direttamente all'ODV, tramite i canali di comunicazione previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di seguito riportati: attraverso il Modulo appositamente predisposto e allegato alla presente procedura, da inviare anche in forma anonima:

- via posta ordinaria (recante dicitura documentazione riservata) al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza di DEKRA ITALIA S.r.l.
c/o Campa Avvocati
Via Anghileri n. 2
23900 - Lecco (LC)

- ovvero via e-mail all'indirizzo organismo.vigilanza.italy@dekra.com.

Anche l'ODV è tenuto, in caso di Segnalazione non anonima, a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della Segnalazione. Gli originali della documentazione cartacea sono conservati nell'apposito archivio ODV, accessibile unicamente ai componenti di tale Organo.

5.2 Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, devono descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non de relato o per mero sentito dire) e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le Segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

Il Segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti, al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto segnalato. In particolare, la Segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale (qualora il Segnalante non intenda restare anonimo);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;

- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e dei ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti, destituite di fondamento, e siano debitamente circostanziate.

5.3 Ricezione delle Segnalazioni

La gestione delle Segnalazioni è affidata alla Funzione di Compliance Aziendale, composta da personale specificatamente formato, con una adeguata conoscenza del funzionamento della Società e dotato di autonomia, quest'ultima declinata in termini di imparzialità ed indipendenza. Proprio al fine di evitare di comprometterne l'autonomia e l'imparzialità, la Funzione di Compliance Aziendale, quale gestore delle Segnalazioni, è stata attribuita tenendo conto degli (eventuali) ulteriori incarichi svolti dalla medesima funzione.

La Funzione di Compliance Aziendale, una volta ricevuta la Segnalazione, provvede con tempestività a compilare il REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI, in cui deve essere riportato:

- il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
- la data di ricezione;
- il Canale di Segnalazione utilizzato;
- la classificazione della Segnalazione, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (Rilevante, Carente, Non Pertinente);
- le risultanze emerse e relative conclusioni.

Si precisa che quale REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI potrà essere utilizzata anche la piattaforma informatica "EQS Integrity Line" di cui all'art. 5.1., lett. a, i.

Per tutte le Segnalazioni di competenza dell'ODV, anche quest'ultimo provvede alla tenuta di un REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI nei termini di cui sopra.

Le Segnalazioni devono essere preliminarmente classificate dalla Funzione di Compliance Aziendale attraverso i seguenti criteri:

- **Rilevanti e pertinenti:** Segnalazioni aventi i requisiti previsti dalla presente procedura - che siano quindi circostanziate e fondate su elementi di fatto i) precisi ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti e ii) concordanti ovvero convergenti nella medesima direzione - tali da consentire l'avvio delle indagini di riscontro. Le Segnalazioni devono intendersi pertinenti allorquando riguardino una Violazione e, in particolare, azioni o omissioni, commesse o tentate, che siano: (i) comportamenti, atti o omissioni in violazione di disposizioni normative nazionali o

dell'Unione Europea ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; (ii) penalmente rilevanti per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (si rinvia al Catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001); (iii) poste in essere in violazione del Codice Etico, del Codice di Condotta del Gruppo DEKRA, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ovvero di una procedura, istruzione operativa, policy o regolamento ivi richiamata o comunque adottata dalla Società;

- **Carenti:** Segnalazioni di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro in quanto prive dei requisiti previsti dalla presente procedura. La Funzione di Compliance Aziendale, in tali casi, può chiedere – a propria discrezione – al Segnalante ulteriori informazioni necessarie ad avviare gli accertamenti sui fatti denunciati eventualmente riclassificando, qualora necessario, la Segnalazione come Rilevante;
- **Non Pertinenti:** Segnalazioni non attinenti al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing (L. n. 179/2017 e D.lgs. n. 24/2023) in quanto si riferiscono a: (i) soggetti Segnalati non aventi rapporti con la Società; (ii) fatti, azioni od omissioni che non riguardano Violazioni come identificate ai sensi della presente procedura.

Qualora la Segnalazione ricevuta dalla Funzione di Compliance Aziendale attraverso i Canali di Segnalazione riportati sopra ai paragrafi 5.1 a) e 5.1 b) venga ritenuta, all'esito di una prima e sommaria analisi, di competenza dell'Organismo di Vigilanza poiché riguardante una condotta illecita ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o del Codice Etico della Società, la Segnalazione verrà trasmessa all'Organismo di Vigilanza, che vi darà seguito ai sensi di quanto disciplinato al presente paragrafo 5.3, con la collaborazione, ove occorrente, della Funzione di Compliance Aziendale.

Nel caso in cui la Segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dalla Funzione di Compliance Aziendale e dall'ODV, essa deve essere trasmessa da tale soggetto, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, e cioè alla Funzione di Compliance Aziendale o all'ODV, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

5.4 Gestione del conflitto di interessi e assenza del gestore

Nel caso in cui il Segnalato coincida con il personale facente parte della Funzione di Compliance Aziendale o con un componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure il suddetto personale o componente dell'ODV abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, il referente della Funzione di Compliance Aziendale o il componente interessato deve comunicarlo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, nel primo caso, o all'ODV in forma collegiale, nel secondo caso, e si deve astenere dal processo di gestione della Segnalazione. Nel caso in cui l'ODV sia monocratico, la Segnalazione dovrà essere inviata alla Funzione di Compliance Aziendale, al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione della Società (se estraneo alla Segnalazione). In caso di Segnalazioni che

riguardino i componenti del Consiglio di Amministrazione, la Funzione di Compliance Aziendale o l'Organismo di Vigilanza ne danno comunicazione immediata al Collegio Sindacale della Società.

Infine, onde garantire la continuità e la tempestività nella gestione delle Segnalazioni, si evidenzia che, nei casi di assenza prolungata del personale facente parte della Funzione di Compliance Aziendale, il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni dovranno essere garantiti da un collega di back-up individuato all'interno della stessa Funzione di Compliance Aziendale o nella Funzione di Compliance Region.

5.5 Attività di verifica della fondatezza della Segnalazione

Nell'ambito della gestione dei Canali di Segnalazione, la Funzione di Compliance Aziendale e/o l'OdV, ai quali è affidata la gestione delle Segnalazioni, per quanto di rispettiva competenza, svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con il Segnalante e possono richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate alla Funzione di Compliance Aziendale (assieme alle funzioni interne di volta in volta competenti) o all'Organismo di Vigilanza, per le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (incluse le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Società) che provvedono nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

La Funzione di Compliance Aziendale e l'ODV, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della Segnalazione di propria competenza, possono avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando - per la natura e la complessità delle verifiche - risulti necessario un loro coinvolgimento. Durante l'attività istruttoria della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche intrinseche delle indagini da svolgere. Gravano sul soggetto che presta la propria attività a supporto (di consulenza o interno) della Funzione di Compliance Aziendale e/o dell'ODV i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del Segnalante.

All'esito dell'attività istruttoria, qualora la Funzione di Compliance Aziendale e/o l'ODV non ritengano vi siano i presupposti per l'archiviazione per infondatezza della Segnalazione, la Funzione di Compliance Aziendale o l'Organismo di Vigilanza predispongono un'apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione della Società in cui è formalizzato il contesto,

il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti ovvero altri elementi comprovanti la condotta illecita o la Violazione commessa per l'eventuale procedimento disciplinare di competenza del titolare del potere disciplinare. Qualora nella relazione la Funzione di Compliance Aziendale e/o l'ODV dovessero indicare profili di miglioramento, azioni correttive e/o mitigazione del rischio le stesse (nel rispetto del principio di tutela della riservatezza del Segnalante) potranno essere comunicate alle direzioni aziendali competenti affinché vengano valutate ed attuate le azioni correttive e di mitigazione del rischio necessarie ovvero vengano adottate tutte le azioni di miglioramento a tutela della Società.

Qualora invece, all'esito dell'attività istruttoria di competenza, la Funzione di Compliance Aziendale e/o l'ODV accertino l'infondatezza della Segnalazione effettuata, la Funzione di Compliance Aziendale e/o l'Organismo di Vigilanza comunicano tale circostanza al titolare del procedimento disciplinare per la valutazione circa l'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti del Segnalante.

5.6 Riservatezza e divieto di Ritorsione

È compito della Funzione di Compliance Aziendale e dell'ODV, per quanto di propria competenza, garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutte le Segnalazioni ricevute, indipendentemente dal Canale di Segnalazione utilizzato, sono archiviate e conservate a cura della Funzione di Compliance Aziendale e/o dell'ODV, a tutela della riservatezza del Segnalante. La Segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti non aventi titolo.

Ad eccezione dei casi in cui si configurino responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (sommarie informazioni testimoniali assunte dalla Polizia Giudiziaria, Autorità amministrative ovvero ispezioni di Autorità di vigilanza etc.), l'identità del Segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari (Datore di Lavoro e/o Direzione HR) e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al titolare del potere disciplinare (Datore di Lavoro e/o Direzione HR) valutare la richiesta dell'incolpato e se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora tale esigenza sia ritenuta fondata, il titolare

del potere disciplinare dovrà avanzare richiesta motivata alla Funzione di Compliance Aziendale e/o all'Organismo di Vigilanza, a seconda delle rispettive competenze, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante.

Qualora la contestazione sia fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità (pertanto, in tali casi, qualora non vi sia il consenso del Segnalante, la Segnalazione non potrà essere utilizzata ai fini disciplinari). Gravano sul titolare del potere disciplinare gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui sono tenuti i componenti della Funzione di Compliance Aziendale e dell'ODV.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/organismi aziendali per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, espungendo – per quanto possibile – tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

La Società, ai sensi della Legge n. 179/2017 e del D.Lgs. n. 24/2023, vieta qualsiasi atto di Ritorsione o discriminatorio nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione e intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo chiunque violi le misure di tutela del Segnalante adottando misure discriminatorie.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni di cui alla presente procedura può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Inoltre, è sanzionabile con le sanzioni disciplinari previste dal proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui Segnalazioni che si rivelino successivamente infondate.

È altresì sanzionabile disciplinarmente, con irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, anche il Segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Resta fermo che la mera infondatezza della Segnalazione, in assenza dei predetti presupposti, non costituisce di per sé motivo di applicazione di sanzioni disciplinari né determina il venir meno delle tutele previste dalla normativa.

5.7 Modalità di archiviazione e conservazione della documentazione

La Funzione di Compliance Aziendale conserva il REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI nonché tutta la documentazione pervenuta) nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 24/2023 e del Reg. UE n. 679/2016 per il tempo necessario al trattamento della

Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Resta inteso che potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal Datore di Lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla Segnalazione, purchè non vi siano riferimenti puntuali al Segnalante.

Ugualmente, l'ODV conserva la documentazione relativa alle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, pervenute dai Segnalanti o dalla Funzione di Compliance Aziendale presso il proprio registro delle Segnalazioni.

Il trattamento dei dati personali previsto ai fini della gestione delle Segnalazioni è effettuato dalla Società a norma del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Per maggiori dettagli sul trattamento dei dati personali, si rimanda all'Informativa ex articolo 13 e 14 GDPR disponibile sul sito della Società al seguente link <https://www.dekra.it/it/segnalazioni/>.

5.8 Canale esterno ANAC e Divulgazione pubblica

Canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Si segnala, inoltre, che il Segnalante può effettuare una segnalazione tramite il canale esterno istituito presso l'ANAC al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> qualora, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni, come disciplinate dall'art. 6, D.Lgs. 24/2023:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica: si dà atto, infine, che il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, ovvero:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Allegato - Modulo invio Segnalazioni alla Funzione di Compliance Aziendale e, per le Segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, all'Organismo di Vigilanza della Società.



DEKRA

Legal, Compliance, Data Protection & Insurance

15.07.2026